



**Forum: Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo**

**Topic: Art. 131 Diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento**

**Subject: Art. 131 Diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento**

Inviato da : ADMIN

Data invio: 20/7/2009 18:21:55

Art. 131 Diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento

1) La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di et  del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attivit  studio, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto dal Contratto). Tale diritto spetta anche alla lavoratrice/lavoratore adottivi o affidatari. 2) Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti lâ€™esistenza allâ€™epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietano.